



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

15 APR. 2021
Data

173683
Protocollo N°

G.R. 04.1
Class:

Prat.

Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: Aggiornamento - Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 - Obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

Ai
Direttori Generali
Direttori Dipartimenti di Prevenzione
Direttori Servizi Igiene e Sanità Pubblica
Referenti Profilassi Vaccinale e Malattie Infettive
Referenti Aziendali Vaccinazione COVID-19

e, p.c.

Assessore a Sanità e Servizi Sociali
Direttore Generale Area Sanità e Sociale
Direzione Risorse Strumentali SSR
Direzione Programmazione Sanitaria - LEA
Direzione Servizi Sociali
Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici
Direttore Generale Azienda Zero

LORO SEDI

Si fa seguito alla comunicazione della scrivente Direzione (prot. 151140 del 2 aprile 2021) con la quale sono state fornite le prime indicazioni relative all'applicazione del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 relativamente agli "Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario". L'elenco delle Professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario sono puntualmente definiti dalle normative vigenti consultabili al seguente link:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=2

Sul sito della Regione, al link di seguito riportato, è pubblicata la modalità con cui predisporre ed inviare tali elenchi da parte degli attori coinvolti dalla normativa vigente:

<https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=11511146#:~:text=44%20del%201%20aprile%202021.l'indicazione%20del%20luogo%20di>

Nel rispetto delle indicazioni e dei tempi previsti dalla normativa (Allegato 1) la Regione del Veneto ha raccolto ed elaborato gli elenchi finora pervenuti dagli ordini e dai datori di lavoro con gli operatori delle figure professionali come da tabella di seguito riportata.

Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Area



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Ordini e Collegi delle Professioni Sanitarie	Datori di Lavoro <i>(sanità pubblica, privata e privata accreditata)</i>
<ul style="list-style-type: none">- Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri- Ordini professioni Infermieristiche FNOPI- Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione- Ordini della professione ostetrica FNOPO- Ordini dei Farmacisti Italiani- Ordini dei Medici Veterinari Italiani- Ordine degli Psicologi- Ordine Biologi- Ordini dei Chimici e dei Fisici	<ul style="list-style-type: none">- Professionisti sanitari (in servizio)- Operatori di interesse sanitario (in servizio):<ul style="list-style-type: none">o Operatore socio-sanitarioo Assistente di Studio Odontoiatricoo Massofisioterapista <p><i>Sono inclusi gli elenchi delle:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IOV- Strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali- Farmacie e Parafarmacie <p><i>Sono inclusi gli elenchi pervenuti dalle:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Strutture Private e Private Accreditate- Studi Professionali

Tutte le anagrafiche, correttamente comunicate e che hanno permesso l'identificazione del soggetto in modo univoco, sono state incrociate con l'Anagrafe Vaccinale Regionale. Nei prossimi giorni saranno inviati alle Aziende ULSS di residenza territoriale gli elenchi dei soggetti risultati non vaccinati per il seguito di quanto previsto dalla normativa in oggetto.

Si evidenzia che, sempre come previsto dalla normativa, potranno pervenire alle Aziende ULSS della Regione del Veneto comunicazioni ed elenchi da altre Regioni e Province Autonome sulla base del criterio della residenza del professionista sanitario o dell'operatore di interesse sanitario

Le Aziende ULSS dovranno provvedere ad invitare il professionista sanitario iscritto all'ordine o l'operatore di interesse sanitario "a produrre la documentazione comprovante effettuazione della vaccinazione, l'omissione, il differimento della stessa ai sensi del comma 2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1" proseguendo poi con le successive disposizioni previste dal Decreto Legge n. 44.

Qualora pervenissero alla Regione ulteriori elenchi o comunicazioni oltre i termini previsti, la Regione provvederà ad integrare con successive comunicazioni.

Distinti saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE,
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

Il Direttore
dr.ssa Francesca Russo

Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Area



Allegato 1. Schema riassuntivo Decreto Legge n. 44 - Obbligo vaccinale

Tempi	Responsabilità	Azioni
Entro 5 gg (dall'entrata in vigore)	Ordini e Collegi e datori di lavoro	<i>Invio degli elenchi alla Regione dei Professionisti Sanitari e degli operatori di interesse sanitario (vedi tabella).</i>
Entro 10 gg (dalla ricezione elenchi)	Regioni e Province Autonome	<ul style="list-style-type: none">- <i>Verificano lo stato vaccinale di ciascun soggetto negli elenchi</i>- <i>Segnalano immediatamente all'ULSS di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati</i>
Ricevuti gli elenchi	Azienda sanitaria locale	<i>Invita l'interessato a produrre la documentazione comprovante l'effettuata vaccinazione, l'omissione, il differimento della stessa ai sensi del comma 2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.</i>
Entro 5 gg (dalla ricezione dell'invito)	Professionisti Sanitari e operatori di interesse sanitario	<i>Comunica all'Azienda ULSS quanto richiesto al punto sopra.</i>
Entro 5 gg	Azienda sanitaria locale	<p><i>In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.</i> <p><i>In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.</i>
	Azienda sanitaria locale	<p><i>L'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta a:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>interessato,</i>- <i>datore di lavoro,</i>- <i>Ordine professionale di appartenenza.</i> <p><i>L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in</i></p>

Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Area



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

		<i>qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.</i>
	Ordini e Collegi	<i>La sospensione di cui al comma 6, e' comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.</i>
	Datore di Lavoro	<i>Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni anche inferiori diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicino rischi di diffusione del contagio. Qualora l'assegnazione a mansioni diverse non sia' possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non e' dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.</i> <i>La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.</i>

Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Area